



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio impianti a fune e fondo comuni confinanti

Via Zambra, 42 c/o Top Center
Torre B sud (3° piano) - 38121 Trento
T +39 0461 494780
F +39 0461 494716
pec sif@pec.provincia.tn.it
@ sif@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it/sif

A tutti i concessionari di impianti a fune della
Provincia autonoma di Trento

A tutti i Tecnici responsabili di impianti a fune
della Provincia autonoma di Trento

e p.c. Spettabile
ANEF
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
anef@confindustria.tn.it

S050/2024/15.11.1/SD/bl

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

CIRCOLARE S.I.F.

Oggetto: funivie monofune a collegamento permanente / temporaneo e moto unidirezionale con veicoli costituiti da seggiole:

- rappresentazione grafica delle misure significative;
- sistemazione delle zone di imbarco e sbarco.

Chiarimenti.

Facendo seguito all'incontro con i Tecnici responsabili tenutosi a Trento il 4 settembre u.s. si forniscono i chiarimenti circa le questioni emerse e i dubbi interpretativi legati alla circolare n. 2/2023 dd 03/07/2023 dello scrivente relativa all'oggetto.

Nel confermare le indicazioni illustrate durante l'incontro sopra citato si ritiene opportuno fornire le presenti indicazioni:

1. Posizionamento della segnaletica

Preliminarmente si rileva come l'art. 3.25.1 del D.D. 86/2017 "Decreto Esercizio" preveda che: *"nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, i cartelli monitori pertinenti di cui al capitolo 13 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 (ora*

sostituito dal decreto dirigenziale del 18 giugno 2021 n. 172), nonché eventuali altri avvisi ritenuti utili per l'esercizio"; pertanto su tutti gli impianti in esercizio nella provincia autonoma di Trento dovrà essere adottata tale segnaletica indipendentemente dall'anno di costruzione.

Relativamente al punto dove collocare la segnaletica di obbligo relativamente ai segnali: "Sollevare la barra di chiusura" e "Alzare le punte degli sci", utilizzati nelle stazioni di sbarco, si può ritenere che la collocazione: "al termine della zona di avvicinamento allo sbarco", riportata nel D.D. 172/2021 "Decreto Infrastruttura", sia da intendere nel senso che, definito il punto di inizio dell'area di sbarco, i relativi segnali siano collocati all'interno di un intervallo di 5 metri rispetto al punto come sopra individuato, assicurando in ogni caso che il franco verticale, in corrispondenza del segnale, sia inferiore a 1,5 m.

2. Zona di imbarco e sbarco degli impianti seggioviari esistenti

Per quanto riguarda invece le zone di imbarco e sbarco degli impianti esistenti, per le quali si ribadisce l'importanza della corrispondenza tra il progetto approvato e lo stato di fatto, si precisa che qualora si siano rilevate delle difformità, occorre riportare la situazione di fatto a quella approvata oppure inviare allo scrivente servizio la documentazione che attesti la situazione esistente e fornisca le motivazioni che giustifichino il mantenimento dell'attuale configurazione onde consentire allo scrivente di valutare l'eventualità di autorizzarne il mantenimento in opera.

Si comunica che nel corso della prossima stagione invernale 2024/2025 i funzionari dello scrivente Servizio provvederanno alla verifica della corretta applicazione delle indicazioni fornite dalla presente e dalla precedente circolare.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Silvio Dalmaso -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).